13216-19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

composta dagli ill.mi signori magistrati

OGGETTO:

appalto

dott. Felice	Manna	- Presidente	
dott. Ubaldo	Bellini	- Consigliere	R.G.N.: 4201/2015
dott. Mario	Bertuzzi	- Consigliere	Cron.: 13216
dott. Milena	Falaschi	- Consigliere	Rep.: C.V.
dott. Luigi	Abete	- Consigliere rel.	Ud.: 20/11/2018

ha pronunciato la seguente PU

SENTENZA

sul ricorso n. 4201 – 2015 R.G. proposto da:

(omissis) – c.f. (omissis) – elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) (omissis) che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato (omissis) ed all'avvocato (omissis) lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.

RICORRENTE

contro

CONDOMINIO (omissis) – c.f. (omissis) – in persona dell'amministratore *pro tempore*, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce ai controricorsi dall'avvocato (omissis) ed elettivamente domiciliato in (omissis), presso lo studio (omissis) (omissis).

CONTRORICORRENTE

e

3635/18

(omissis) s.p.a. – c.f. (omissis) /p.i.v.a. (omissis) – *(conferitaria con decorrenza 1.7.2013 del complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativo della Direzione per l'Italia di "* (omissis) *" s.p.a. in favore di "* (omissis) *" s.p.a.)*, in persona dei procuratori speciali dottor (omissis) (omissis) e dottor (omissis) giusta procura per notar (omissis) in data 18.12.2014 *(controricorso con ricorso incidentale in data 10.3.2015)* ed in persona del procuratore speciale avvocato (omissis) giusta procura per notar (omissis) in data 29.1.2014 *(controricorso in data 12.3.2015)*, elettivamente domiciliata *(nel controricorso con ricorso incidentale in data 10.3.2015)* in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso nonché elettivamente domiciliata *(nel controricorso in data 12.3.2015)* in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE

e

(omissis) coop. a r.l. – p.i.v.a. (omissis) – *(quale cessionaria del portafoglio assicurativo di "* (omissis) *" s.p.a.)*, in persona del procuratore dottor (omissis) giusta procura per notar (omissis) in data 11.11.2009, elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE

e

(omissis) s.a.s. in liquidazione – c.f. (omissis) -

INTIMATA

avverso la sentenza n. 2314 dei 13.5/18.6.2014 della corte d'appello di Milano,

udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 20 novembre 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete,

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Carmelo Sgroi, che ha concluso per l'accoglimento del sesto motivo del ricorso principale e per il rigetto di ogni ulteriore motivo dello stesso ricorso; per l'accoglimento del sesto motivo del ricorso incidentale della " (omissis) " s.p.a. e per il rigetto di ogni ulteriore motivo dello stesso ricorso; per il rigetto del ricorso incidentale della " (omissis) " coop. a r.l.; in ogni caso con decisione nel merito,

udito l'avvocato (omissis) per la ricorrente incidentale " (omissis) " s.p.a.,

udito l'avvocato (omissis) , per delega dell'avvocato (omissis) , per la ricorrente incidentale " (omissis) " s.p.a.,

udito l'avvocato (omissis), per delega dell'avvocato (omissis) , per la ricorrente incidentale " (omissis) " coop. a r.l.,

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato in data 6.9.2006 il condominio di via (omissis) (omissis) citava a comparire dinanzi al tribunale di Milano, tra gli altri, la "(omissis) (omissis)" s.a.s. e l'ingegner (omissis).

Premetteva che il 24.4.2001 aveva affidato in appalto alla " (omissis) " i lavori di ripristino e tinteggiatura delle facciate dello stabile condominiale; che era stato nominato direttore dei lavori l'ingegner (omissis).

Premetteva che successivamente si era deciso di affidare in appalto alla " (omissis) " altresì l'esecuzione dei lavori di rifacimento del terrazzo di copertura dello stabile in esclusivo uso della condomina (omissis) – (omissis).

Indi esponeva che i lavori di rifacimento del terrazzo erano stati malamente eseguiti, tant'è che già nel corso del 2002 l'appartamento sottostante al terrazzo era stato interessato da infiltrazioni d'acqua.

Esponeva ancora che su istanza della condomina (omissis) – (omissis) era stato disposto a.t.p., nell'ambito del quale era stata espletata c.t.u..

Chiedeva condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni.

Nelle more, su richiesta del condominio, si faceva luogo ad ulteriore a.t.p., nell'ambito del quale veniva espletata ulteriore c.t.u..

Si costituiva l'ingegner (omissis).

Eccepiva preliminarmente la prescrizione e/o la decadenza del condominio da qualsivoglia pretesa.

Nel merito instava – tra l'altro - per il rigetto dell'avversa domanda.

Si costituiva la " (omissis) " s.a.s..

Parimenti instava – tra l'altro - per il rigetto della domanda attorea.

Si costituivano, chiamate in causa, le compagnie con cui l'un convenuto e l'altra convenuta erano assicurati per la responsabilità civile.

Acquisita la relazione di c.t.u. depositata nell'ambito del secondo a.t.p., acquisita l'integrazione alla relazione di c.t.u., con sentenza n. 2383/2011 il tribunale di Milano rigettava la domanda del condominio attore.

Proponeva appello il condominio di via (omissis) .

Resisteva l'ingegner (omissis); proponeva appello incidentale.

Resisteva la " (omissis) " s.a.s.; proponeva appello incidentale.

Si costituiva la " (omissis) " s.p.a., con cui la "(omissis) (omissis)" era assicurata per la responsabilità civile.

Si costituiva la " (omissis) " s.p.a. *(già "*(omissis – (omissis)*" s.p.a.)*, con cui sia la " (omissis) " era – inoltre - assicurata per la responsabilità civile sia l'ingegner (omissis) era assicurato per la responsabilità civile.

Con sentenza n. 2314 dei 13.5/18.6.2014 la corte d'appello di Milano, in parziale accoglimento dell'appello principale, condannava la " (omissis) " s.a.s. in liquidazione, (omissis) , la " (omissis) " s.p.a. e la " (omissis) (omissis) " s.p.a. in solido tra loro a pagare al condominio la somma di euro 126.885,75, oltre oneri fiscali ed interessi; rigettava gli appelli incidentali di (omissis) (omissis) e della " (omissis) "; compensava integralmente le spese del doppio grado nel rapporto tra il condominio e la " (omissis) "; condannava in solido (omissis) , la " (omissis) " e la " (omissis) " a rimborsare al condominio le spese del doppio grado.

Evidenziava la corte che dalla comparsa di costituzione e risposta della " (omissis) " depositata in prime cure si rilevava agevolmente che la medesima appellata non aveva in primo grado eccepito né la decadenza del condominio dall'azione *ex* art. 1669 cod. civ. né la prescrizione del diritto del condominio al risarcimento del danno.

Evidenziava che anche " (omissis) ", coassicuratrice per la responsabilità civile della " (omissis) ", aveva omesso in primo grado di eccepire la decadenza e la prescrizione delle pretese del condominio; che viceversa l'eccezione era stata ritualmente formulata da "(omissis) – (omissis)", del pari coassicuratrice per la responsabilità civile della " (omissis) ".

Evidenziava - in ordine al motivo dell'appello principale con cui il condominio aveva censurato il primo *dictum* nella parte in cui l'azione esperita nei confronti dell'ingegner (omissis) era stata qualificata ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. - che il principale appellante aveva chiaramente enunciato la natura dell'incarico –

direzione dei lavori - conferito a controparte; che dunque la domanda del condominio era diretta a far valere la responsabilità contrattuale dell'ingegner (omissis) connessa all'addotto inadempimento delle obbligazioni scaturite dal contratto d'opera intellettuale con il medesimo ingegnere siglato; che di conseguenza la pretesa risarcitoria era soggetta all'ordinario termine di prescrizione, termine che alla data del 6.9.2006, dì della notifica all'appellato dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, non era ancora giunto a compimento.

Evidenziava al contempo che le cause delle copiose infiltrazioni d'acqua erano state ampiamente vagliate alla stregua delle disposte consulenze tecniche; che in particolare la grossolanità dei vizi e dei difetti inficianti le opere eseguite, quale palesata segnatamente dalla relazione di c.t.u. a firma dell'architetto (omissis) (omissis), nominato nell'ambito dell'a.t.p. richiesto dalla condomina (omissis) – (omissis) ed il cui contraddittorio era stato esteso anche all'ingegner (omissis), dava ragione della "negligenza nell'operato del direttore dei lavori" *(così sentenza d'appello, pag. 16)*.

Evidenziava ulteriormente che né la " (omissis) " né la " (omissis) " avevano prodotto il contratto di assicurazione tra loro intercorso, sicché nessuna limitazione della responsabilità civile della compagnia di assicurazioni si prefigurava e quindi la " (omissis) " doveva "rispondere in solido con l'assicurata per quanto questa dovrà pagare al Condominio appellante" *(così sentenza d'appello, pagg. 18 – 19)*; che analogamente era lacunosa la produzione documentale relativa al rapporto assicurativo intercorrente tra (omissis) e l' "(omissis) – (omissis)", "così che anche in questo caso l'assicuratore dovrà rispondere in solido con l'assicurato per l'intero importo" *(così sentenza d'appello, pag. 19)*.

Evidenziava infine, in ordine all'entità del risarcimento spettante al condominio appellante, che l'architetto (omissis) aveva ravvisato la necessità dell'integrale rifacimento dei lavori malamente eseguiti dalla " (omissis) " e tale valutazione era stata condivisa dall'architetto (omissis), nominato c.t.u. nel corso del giudizio a cognizione piena; che di conseguenza al condominio appellante spettava il rimborso integrale del corrispettivo – euro 126.885,75 – versato all'impresa "(omissis)", incaricata per il totale rifacimento dei lavori.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (omissis) ; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese.

Il condominio di via (omissis) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile il quarto motivo e rigettarsi ogni ulteriore motivo del ricorso esperito da (omissis) ; con il favore delle spese.

La " (omissis) " s.p.a. ha depositato controricorso; si è rimessa alla decisione di questa Corte con riferimento al ricorso proposto da (omissis) ; con il favore delle spese.

La " (omissis) " s.p.a. ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in otto motivi; ha chiesto cassarsi la sentenza n. 2314 dei 13.5/18.6.2014 della corte d'appello di Milano con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese.

Il condominio di via (omissis) ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso incidentale della " (omissis) " s.p.a. con il favore delle spese.

La " (omissis) " coop. a r.l. *(quale cessionaria del portafoglio assicurativo di " (omissis) " s.p.a.)* ha depositato

controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in due motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso proposto da (omissis) eccezion fatta per il quarto motivo ed, in accoglimento del ricorso incidentale, ha chiesto cassarsi la sentenza n. 2314 dei 13.5/18.6.2014 della corte d'appello di Milano con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese.

Il condominio di via (omissis) ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso incidentale della " (omissis) " coop. a r.l. con il favore delle spese.

Il condominio di via (omissis) ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre dar atto previamente dell'inammissibilità, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., della documentazione – sentenza della corte d'appello di Milano n. 2520 dei 10.2/15.6.2015, pronunciata anche nei confronti di soggetti estranei al presente giudizio - allegata dal condominio controricorrente alla memoria *ex* art. 378 cod. proc. civ. depositata in data 15.11.2018.

Si tratta evidentemente di documentazione che non afferisce né alla nullità della sentenza in questa sede impugnata né all'ammissibilità del ricorso né all'ammissibilità del controricorso.

Con il **primo motivo** il ricorrente **principale** denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ..

Deduce che ha errato la corte di merito a qualificare diversamente la domanda proposta dal condominio in prime cure; che in tal guisa ha trasformato l'azione esperita da extracontrattuale in contrattuale.

Deduce al contempo che ha errato la corte a ritenere che la domanda spiegata fosse *ab origine* di natura contrattuale.

Il primo motivo del ricorso principale non merita seguito.

Questa Corte spiega che il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume *[siccome nel caso di cui al motivo in disamina]* che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato *(art. 112 cod. proc. civ.)* od a quello del "*tantum devolutum quantum appellatum*" *(art. 345 cod. proc. civ.)*, trattandosi in tal caso della denuncia di un "*error in procedendo*", che attribuisce alla Corte di cassazione il potere - dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali ed, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti *(cfr. Cass. 10.10.2014, n. 21421)*.

E spiega in pari tempo che l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che *[domanda]* era stata avanzata, tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere censurata per ultrapetizione, atteso che il suddetto difetto non è logicamente verificabile prima di avere accertato l'erroneità della relativa motivazione, sicché detto errore può concretizzare solo una carenza nell'interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale *(cfr. Cass. sez. lav. 27.10.2015, n. 21874)*.

Orbene al cospetto delle surriferite - non collimanti – indicazioni giurisprudenziali si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, nel solco dell'insegnamento n. 21874/2015, la motivazione, *in parte qua agitur*, del *dictum* della corte di Milano è ineccepibile, congrua ed esaustiva.

Invero la corte milanese ha, tra l'altro, puntualizzato che, "nel caso di specie, il Condominio attore aveva chiaramente indicato la natura dell'incarico (direzione lavori) conferito all'ing. (omissis) e, di conseguenza, se pur senza menzionare le norme di legge, la natura del contratto ex art. 2230 e segg. c.c. che lo legava al professionista" *(così sentenza d'appello, pagg. 13 - 14)*. Ed ha soggiunto che "il titolo contrattuale della responsabilità civile dell'ing. (omissis) era stato chiaramente ribadito anche nella terza memoria *ex* art. 183, V comma, c.p.c." *(così sentenza d'appello, pag. 14. Si veda al riguardo pag. 4 del controricorso del condominio nei confronti del ricorrente principale)*.

In secondo luogo, in esplicazione delle prerogative che a questo Giudice di legittimità competono nel solco dell'insegnamento n. 21421/2014, non può che darsi riscontro alla qualificazione operata dalla corte distrettuale.

Invero il tenore dell'atto di citazione di prime cure depone nel senso che la pretesa azionata dal condominio di via (omissis) rinviene nel contratto d'opera intellettuale il proprio titolo, sicché è l'inadempimento delle obbligazioni nascenti da siffatto vincolo contrattuale che il condominio ha inteso far valere *(al riguardo si vedano anche le pagg. 3 - 5 del controricorso del condominio nei confronti del ricorrente principale)*.

Con il **secondo motivo** il ricorrente **principale** denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 2230 cod. civ..

Deduce che la sua responsabilità può essere affermata "solo qualora abbia omesso il controllo su fatti che hanno portato al verificarsi dei danni lamentati" *(così ricorso principale, pag. 16)*.

Deduce che il c.t.u. ha riferito che i danni si sono verificati in conseguenza della mancata sostituzione delle "pilette".

Deduce quindi che ha provveduto a contestare immediatamente tale addebito all'impresa appaltatrice nonché a prospettare alla stessa impresa che sarebbe stata altrimenti sostituita.

Deduce in ogni caso che, contrariamente all'assunto della corte lombarda, il direttore dei lavori non ha la potestà di incaricare altra impresa ai fini dell'esecuzione dei lavori non eseguiti o malamente eseguiti.

Il secondo motivo del ricorso principale del pari **non merita seguito**.

Si premette che, quantunque col passaggio iniziale del mezzo in disamina si prospetti che la corte d'appello avrebbe erroneamente definito l'ambito delle obbligazioni gravanti sul direttore dei lavori, è innegabile tuttavia che con il motivo in disamina l'ingegner (omissis) censura sostanzialmente il giudizio "di fatto" cui la corte di merito ha atteso in ordine al concreto riscontro della sua responsabilità *ex contractu ("obbligo della direzione lavori è controllare e contestare all'impresa la mancata o non corretta esecuzione dei lavori. Ciò ha fatto l'ing.* (omissis)*": così ricorso principale, pag. 17).*

Il secondo motivo si qualifica dunque in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. *(è il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).*

Cosicché riveste valenza l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte *(il riferimento è a Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053).*

In quest'ottica si osserva quanto segue.

Per un verso è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testé menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha, *in parte qua*, ancorato il suo *dictum*.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito *(cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672)* – la corte territoriale ha – siccome si è premesso - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio *iter* argomentativo.

Per altro verso la corte di Milano ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, *in parte qua*, la *res litigiosa*, ovvero il fatto del diligente assolvimento da parte del ricorrente principale, direttore di lavori, nella specificità del caso *de quo*, dei poteri di controllo circa la corretta esecuzione delle opere da parte dell'accomandita appaltatrice.

Del resto il ricorrente censura l'asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa *("ciò, in fatto, è documentato, pacifico (...). A questo riguardo, si ricorda che, con fax inviato dall'ing.* (omissis) *alla* (omissis) *s.a.s. in data 7 ottobre 2002, (...) il direttore dei lavori ammoniva (...)": così ricorso principale, pag. 17)*.

E però il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia

motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante *(cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892)*.

In ogni caso l'*iter* motivazionale che sorregge, *in parte qua*, il *dictum* della corte lombarda risulta *in toto* ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

In relazione al profilo della correttezza giuridica, questa Corte spiega, in tema di appalto, che il direttore dei lavori esercita per conto del committente i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica *(cfr. Cass. 19.9.2016, n. 18285)*.

In relazione al profilo della congruità ed esaustività della motivazione, la corte milanese ha specificato ulteriormente che, a riscontro della negligenza del direttore dei lavori, deponeva anche la corrispondenza intercorsa tra la direzione dei lavori, la " (omissis) " e l'amministrazione condominiale nel periodo compreso tra la seconda metà del 2001 e l'intero corso del 2002; che "alla parziale contestazione dei vizi e difetti delle opere eseguite da Service Home *[non aveva]* fatto seguito *[da parte del direttore dei lavori]* un'iniziativa adeguata, a termini di contratto, per ottenere dall'impresa che a tali vizi e difetti si ovviasse, con interventi di riparazione o, se necessario, con l'integrale rifacimento di talune lavorazioni" *(così sentenza d'appello, pag. 17)*; che dalla lettura delle comunicazioni scritte a firma dell'ingegner (omissis) in data 9.11.2001, 28.1.2002 ed 8.10.2002 si desumeva che il direttore dei lavori aveva "avuto una consapevolezza parziale dei gravi vizi e difetti di esecuzione delle opere appaltate poi constatati dai c.t.u." *(così sentenza d'appello, pag. 17)*; che in ogni caso

(omissis) non aveva né fornito allegazione né dato prova di circostanze di fatto idonee a dar ragione del suo esatto adempimento ovvero che l'inesatto adempimento fosse dipeso da cause a lui non imputabili *(cfr. sentenza d'appello, pag. 18)*.

Con il **terzo motivo** il ricorrente **principale** denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 101 e 116 cod. proc. civ..

Deduce che la relazione di c.t.u. a firma dell'architetto (omissis) non gli è opponibile e tale inopponibilità ha provveduto tempestivamente ad addurre.

Deduce segnatamente che la c.t.u. è stata espletata nell'ambito dell'a.t.p. richiesto dalla condomina (omissis) – (omissis) al quale è rimasto estraneo.

Il terzo motivo del ricorso principale è privo di fondamento.

E' innegabile che la corte d'appello ha richiamato specificamente "per la loro chiarezza le conclusioni della c.t.u. dell'arch. (omissis) , nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso nel 2005 dalla sig. (omissis) contro il Condominio" *(così sentenza d'appello, pagg. 15 - 16)*.

E nondimeno la corte di merito ha riscontrato le cause delle copiose infiltrazioni d'acqua non solo alla luce della documentazione fotografica, ma pur alla stregua delle risultanze delle indagini esperite nell'ambito di una pluralità di procedimenti, di cognizione e per accertamento tecnico preventivo *(cfr. sentenza d'appello, pag. 15)*.

Cosicché il riferimento che la corte distrettuale ha operato in special modo alle conclusioni di cui alla relazione di c.t.u. a firma dell'architetto (omissis) , ha valenza solo ed esclusivamente esplicativa e, di certo, non esaustiva del riscontro, di ampio spettro, che in ordine alle cause delle copiose infiltrazioni d'acqua ha comunque effettuato.

Non interferisce perciò nel caso *de quo* l'insegnamento di questa Corte n. 343 del 15.1.1994 che il principale ricorrente ha inteso richiamare.

Con il **quarto motivo** il ricorrente **principale** denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte territoriale ha quantificato il danno in maniera abnorme ed in contrasto con le risultanze di causa.

Deduce in particolare che dalla relazione di c.t.u. a firma dell'architetto (omissis) (omissis) si evince che il preventivo dell'impresa "(omissis)", sul quale la corte milanese ha basato la liquidazione, contempla lavori aggiuntivi che nulla hanno a che fare con l'originario appalto.

Con il **quinto motivo** il ricorrente **principale** denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che il c.t.u. ha escluso la sua responsabilità per taluni dei danni subiti dal condominio; che al riguardo nulla ha motivato la corte di Milano.

Il quarto motivo ed il quinto motivo del ricorso principale sono strettamente connessi. Il che ne suggerisce la disamina simultanea. Entrambi i motivi in ogni caso **sono** del pari **privi di fondamento**.

Si premette che, in ossequio al canone di cosiddetta "autosufficienza" del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all'art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., il ricorrente principale ben avrebbe dovuto, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei suoi assunti, indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale è stato prodotto ed in quale

fascicolo di parte è dato rinvenire il testo del supplemento di c.t.u. redatto dall'architetto (omissis) . E ben avrebbe dovuto altresì indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso, e non già limitarsi a riprodurne singoli stralci.

Ne discende che la violazione - anche di uno soltanto - dei summenzionati oneri rende – già di per sé - il ricorso immeritevole di seguito *(cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; Cass. 12.12.2014, n. 26174; Cass. sez. lav. 7.2.2011, n. 2966; Cass. (ord.) 3.7.2009, n. 15628, ove si soggiunge che l'inammissibilità prevista dall'art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., in caso di violazione di tale duplice onere, non può ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti, posto che la previsione di tale sanzione esclude che possa utilizzarsi il principio, applicabile alla sanzione della nullità, del cosiddetto raggiungimento dello scopo, sicché solo il ricorso può assolvere alla funzione prevista dalla suddetta norma ed il suo contenuto necessario è preordinato a tutelare la garanzia dello svolgimento della difesa dell'intimato, che proprio con il ricorso é posto in condizione di sapere cosa e dove é stato prodotto in sede di legittimità)*.

Si premette comunque che i motivi *de quibus* si qualificano esclusivamente in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ..

Difatti con i mezzi di impugnazione in esame il ricorrente principale censura sostanzialmente il giudizio "di fatto" cui la corte lombarda ha atteso *("la Corte, infatti, dopo aver affermato che il c.t.u. (...), giunge ad una conclusione non solo del tutto apodittica ma soprattutto contraria agli accertamenti svoltisi in corso di causa": così ricorso principale, pag. 19; "se, infatti, la corte avesse letto il supplemento di perizia (...)": così ricorso principale, pag. 21; "su tale valutazione tecnica del c.t.u. (...) la Corte milanese nulla dice": così ricorso principale, pag.*

23). Ed in sede di disamina del secondo motivo del ricorso principale si è debitamente fatta menzione degli insegnamenti n. 28052/2008 *(delle sezioni unite)* e n. 15499/2004 di questa Corte.

In questi termini si osserva, in rapporto alla novella previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. e nel solco dell'insegnamento delle sezioni unite n. 8053/2014, quanto segue.

E', da un canto, da disconoscere che qualsivoglia ipotesi di "anomalia motivazionale" possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte d'appello ha, *in partis quibus*, correlato il suo *dictum*: la corte di merito ha – siccome si è anticipato - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio *iter* argomentativo.

E', d'altro canto, da riconoscere che la corte distrettuale ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, *in partis quibus*, la *res litigiosa*, ovvero il *quantum* dell'azionata pretesa risarcitoria nei confronti specificamente dell'ingegner (omissis).

Analogamente, del resto, il ricorrente principale censura la supposta distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa *("vi è, quindi, in atti un documento, proveniente da un terzo indipendente che attesta (...)": così ricorso principale, pag. 21; "se il tecnico nominato dal Tribunale ritiene che la direzione dei lavori non abbia responsabilità per alcuni dei danni (...)": così ricorso principale, pag. 23)*.

Sicché rileva l'insegnamento di questo Giudice n. 11892/2016 dapprima citato.

In ogni caso similmente l'*iter* motivazionale che sorregge, *in partis quibus*, il *dictum* della corte territoriale risulta del tutto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

In ordine al profilo della correttezza giuridica si rappresenta che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. *(norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale)* è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime *(cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892)*.

E si rappresenta inoltre – con precipuo riferimento al quinto motivo – che, in tema di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori *(o del progettista)*, entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse *(cfr. Cass. 24.2.2016, n. 3651; Cass. 28.1.2000, n. 972 (menzionata pur dalla corte di seconde cure))*.

In ordine al profilo della congruità ed esaustività della motivazione si rappresenta che la corte di Milano ha – tra l'altro – precisato che, "avendo il Condominio a suo tempo appaltato non già interventi di manutenzione <minima> della copertura del terrazzo, ma il suo integrale rifacimento ed essendo stato eseguito quel lavoro in maniera tanto negligente ed imperita da risultare addirittura peggiorativo della situazione esistente, non si *[può]* pretendere, in prospettiva risarcitoria, che il Condominio, avendo sostenuto il costo di lavori di rifacimento integrale della copertura del terrazzo, si debba ora <accontentare> di un intervento che si risolve nella sola sistemazione delle problematiche più gravi, lasciando aperto il dubbio, come riconosciuto dallo

stesso c.t.u., circa l'efficacia nel tempo delle opere di impermeabilizzazione" *(così sentenza d'appello, pagg. 19 – 20)*.

In ordine all'asserito difetto di motivazione *(specificamente veicolato dal quinto motivo)* si rappresenta, per un verso, che la corte d'appello ha rimarcato che "le gravi problematiche relative all'esecuzione dei lavori interessanti il terrazzo all'ottavo piano fossero state rilevate dal c.t.u. *[recte: dal direttore dei lavori]* in maniera del tutto inadeguata" *(così sentenza d'appello, pag. 17)*; per altro verso, che la corte di merito ha concluso nel senso che "l'ing. (omissis) e la (omissis) debbono, pertanto, essere tenuti responsabili solidalmente per il risarcimento dei danni per i quali ha agito il condomino" *(così sentenza d'appello, pag. 18. Tanto evidentemente in aderenza all'insegnamento n. 972/2000 di questa Corte debitamente richiamato dalla corte di seconde cure)*; per altro verso ancora – fermo e ribadito il vizio di "autosufficienza" dapprima rilevato – che dallo stralcio del supplemento di perizia a firma dell'architetto (omissis) (omissis) *(riprodotto alle pagg. 22 – 23 del ricorso principale)* sembra desumersi propriamente che in rapporto al *quantum* dei danni riscontrati la responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori si delineasse per una percentuale inferiore alla quota del 100% *("(...), lasciando il 30% dei danni ai piani sottostanti a carico solidale di D.L. condominio e impresa* (omissis) *": così ricorso, pag. 23)*.

Con il **sesto motivo** il ricorrente **principale** denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ..

Deduce che la corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi sulla sua domanda di condanna di "(omissis)" a manlevarlo da qualsiasi somma da egli dovuta.

Deduce al contempo che mai la compagnia di assicurazioni ha formulato contestazioni al riguardo.

Il sesto motivo del ricorso principale è fondato e meritevole di accoglimento.

Effettivamente (omissis) nella comparsa di costituzione con appello incidentale in data 12.7.2011 ha domandato: "In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'appello proposto, condannare la (omissis), (omissis), in persona del legale rappr. P.t., con sede in (omissis) a manlevare l'ing. (omissis) da qualsiasi somma dovesse essere condannato a risarcire" *(si vedano anche le conclusioni rassegnate dall'appellato* (omissis) *, quali inserite nel corpo della sentenza della corte d'appello di Milano in questa sede impugnata).*

Effettivamente dell'omessa pronuncia si ha riscontro non solo alla luce del testuale tenore del dispositivo della sentenza n. 2314 dei 13.5/18.6.2014 della corte d'appello di Milano, ma pur alla luce della motivazione del medesimo *dictum*.

Segnatamente, a tal ultimo riguardo, non vale a dar contezza della pronuncia di cui si è denunciata l'omissione, il passaggio motivazionale a pagina 19 dell'impugnata statuizione *("anche le produzioni documentali relative al rapporto assicurativo della* (omissis) *con l'ing.* (omissis) *sono alquanto lacunose (...), così che anche in questo caso l'assicuratore dovrà rispondere in solido con l'assicurato per l'intero importo che questi sarà tenuto a pagare in esecuzione della presente sentenza, senza che in questa sede si possa adeguare la condanna dell'assicuratore alla previsione di <scoperti> assicurativi (...)").*

Ovviamente il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato *ex* art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda

ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto *(cfr. Cass. (ord.) 27.11.2017, n. 28308)*.

Con il **primo motivo** la ricorrente **incidentale**, " (omissis) " s.p.a., denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ..

Deduce che ha errato la corte distrettuale a respingere l'eccezione – da essa ricorrente incidentale formulata - di inammissibilità *ex* art. 345 cod. proc. civ. dell'appello esperito dal condominio, siccome veicolante domanda nuova, tale alla stregua del titolo contrattuale addotto *ex novo* in seconde cure in luogo del titolo extracontrattuale, *ex* art. 1669 cod. civ., addotto in prime cure.

Deduce inoltre che analogamente ha errato la corte distrettuale a ritenere che l'azione esperita nei confronti dell'ingegner (omissis) avesse *ab origine* natura contrattuale.

Il primo motivo del ricorso incidentale di " (omissis) " s.p.a. **è destituito di fondamento**.

Evidentemente è sufficiente ribadire i rilievi svolti ai fini del rigetto del primo motivo del ricorso principale, ancorati agli insegnamenti n. 21421/2014 e n. 21874/2015 di questa Corte, insegnamenti che, seppur non collimanti, valgono entrambi *(così come si è anticipato)* a dar ragione dell'infondatezza e del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale di " (omissis) " ora in disamina.

Con il **secondo motivo** la ricorrente **incidentale**, " (omissis) " s.p.a., denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 2230 cod. civ.

Deduce, *mutatis mutandis*, le medesime circostanze addotte dal ricorrente principale con il secondo motivo.

Il secondo motivo del ricorso incidentale di " (omissis) " s.p.a. parimenti **è destituito di fondamento**.

Del pari è sufficiente ribadire i rilievi svolti ai fini del rigetto del secondo motivo del ricorso principale.

Con il **terzo motivo** la ricorrente **incidentale**, " (omissis) " s.p.a., denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 101 e 116 cod. proc. civ..

Deduce, *mutatis mutandis*, le medesime circostanze addotte dal ricorrente principale con il terzo motivo.

Il terzo motivo del ricorso incidentale di " (omissis) " s.p.a. parimenti **è destituito di fondamento**.

Del pari è sufficiente reiterare i rilievi svolti ai fini del rigetto del terzo motivo del ricorso principale.

Con il **quarto motivo** la ricorrente **incidentale**, " (omissis) " s.p.a., denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce, *mutatis mutandis*, le medesime circostanze addotte dal ricorrente principale con il quarto motivo.

Con il **quinto motivo** la ricorrente **incidentale**, " (omissis) " s.p.a., denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art.

116 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce, *mutatis mutandis*, le medesime circostanze addotte dal ricorrente principale con il quinto motivo.

Il quarto motivo ed il quinto motivo del ricorso incidentale di " (omissis) **"** s.p.a. parimenti **sono destituiti di fondamento**.

Del pari è sufficiente reiterare i rilievi svolti ai fini del rigetto del quarto e del quinto motivo del ricorso principale *(lo stralcio del supplemento di perizia a firma dell'architetto* (omissis) *riprodotto a pag. 21 del ricorso principale, è riprodotto negli stessi termini alle pagg. 15 - 16 del ricorso incidentale di "* (omissis) *"; lo stralcio del supplemento di perizia a firma dell'architetto* (omissis) *riprodotto alle pagg. 22 – 23 del ricorso principale, è riprodotto negli stessi termini a pag. 17 del ricorso incidentale di "* (omissis) *").*

Con il **sesto motivo** la ricorrente **incidentale, "** (omissis) **"** s.p.a., denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ..

Deduce l'*error in procedendo* denunciato dal ricorrente principale con il sesto motivo.

Il sesto motivo del ricorso incidentale di " (omissis) **"** s.p.a. **è fondato e meritevole di accoglimento**.

Evidentemente è sufficiente reiterare i rilievi svolti ai fini dell'accoglimento del sesto motivo del ricorso principale *(a pag. 22 del proprio ricorso la ricorrente incidentale ha riprodotto altresì, testualmente, le conclusioni rassegnate da* (omissis) (omissis) *nella comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo depositata in cancelleria - dallo stesso* (omissis) *- nel giudizio di primo grado).*

Con il **settimo motivo** la ricorrente **incidentale**, " (omissis) " s.p.a., denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1905 e 1917 cod. civ..

Deduce che ha errato la corte territoriale a condannarla in solido con (omissis) (omissis) a risarcire il danno liquidato in favore del condominio di via (omissis).

Deduce che il condominio non ha azione diretta nei suoi confronti; che invero nella fattispecie non si versa in un'ipotesi di responsabilità civile nascente da assicurazione obbligatoria; che pertanto la corte territoriale avrebbe dovuto piuttosto condannarla a manlevare (omissis) da quanto da costui dovuto a titolo risarcitorio.

Il settimo motivo del ricorso incidentale di " (omissis) " s.p.a. **è** parimenti **fondato e meritevole di accoglimento**.

Sussiste la denunciata violazione di legge.

E' sufficiente il riferimento all'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge *(ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia)*, mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana *(cfr. Cass. 20.4.2007, n. 9516; Cass. 18.4.2007, n. 9225)*.

Tanto a prescindere dal rilievo finale veicolato dal mezzo di impugnazione in disamina, secondo cui nessuna richiesta di condanna diretta è stata nei confronti di essa ricorrente incidentale formulata dal condominio attore.

E tanto, ben vero, pur a prescindere dal lacunosità, rilevata dalla corte di seconde cure, della produzione documentale relativa al rapporto assicurativo intercorrente tra (omissis) e l'" (omissis) ".

Con l'**ottavo motivo** la ricorrente **incidentale**, " (omissis) " s.p.a., denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Il buon esito del settimo motivo del ricorso incidentale di " (omissis) (omissis)" s.p.a. **assorbe** e rende vana **la disamina dell'ottavo motivo** dello stesso ricorso.

Invero l'ottavo motivo risulta formulato subordinatamente alla reiezione del settimo motivo *("ma se codesta Corte non ritenesse la decisione in ordine alla condanna diretta e in solido di* (omissis) *s.p.a. assunta in violazione e falsa applicazione della norma di diritto sopra richiamata, dovrebbe comunque vagliare detta decisione sotto il diverso profilo dell'omesso esame (...)": così ricorso incidentale* " (omissis) *" s.p.a., pag. 29).*

Con il **primo motivo** la ricorrente **incidentale**, " (omissis) (omissis) " coop. a r.l., denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, 2934 e 2938 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ..

Deduce che ha errato la corte di Milano allorché ha ritenuto che la " (omissis) (omissis)" non ha sollevato l'eccezione di prescrizione.

Deduce segnatamente che l'impresa appaltatrice già nel primo atto difensivo depositato in prime cure aveva dedotto che "i fatti lamentati dal Condominio

risalissero a ben più di due anni dopo l'ultimazione dei lavori, così evidenziando chiaramente di voler avvalersi dell'eccezione di prescrizione" *(così ricorso incidentale "* (omissis) *", pag. 11)*.

Deduce al contempo che la proposizione dell'eccezione di prescrizione non richiede l'uso di formule sacramentali.

Il primo motivo del ricorso incidentale di " (omissis) (omissis) **"** s.p.a. **va respinto**.

Nel segno degli insegnamenti menzionati in sede di disamina del primo motivo del ricorso principale *(il riferimento è a Cass. 10.10.2014, n. 21421, ed a Cass. sez. lav. 27.10.2015, n. 21874)* vanno sicuramente condivisi i postulati che la corte lombarda ha inteso, *in parte qua*, affermare.

In particolare la corte d'appello ha correttamente, congruamente ed esaustivamente soggiunto, in relazione al tenore della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado dalla " (omissis) ", che, al di là delle generiche ed imprecise deduzioni che vi si rinvenivano, "nulla si eccepisce in punto di prescrizione e decadenza dell'azione del condominio" *(così sentenza d'appello, pag. 9)*. E, con riferimento alla compagnia " (omissis) (omissis) ", che altrettanto lacunosa era stata la relativa difesa, siccome la "(omissis)" "si era limitata, dopo un brevissimo riepilogo dei fatti, a far proprie le argomentazioni difensive nel merito della (omissis) ed a chiedere che (...) la propria responsabilità fosse limitata alla quota di garanzia assicurativa prestata" *(così sentenza d'appello, pag. 9)*.

A fronte dunque della circostanza per cui *tout court* "la (omissis) aveva dedotto che i fatti risalissero ad epoca antecedente" *(così ricorso incidentale "* (omissis) *", pag. 13)*, non esplica valenza nel caso di specie l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, dal carattere dispositivo

della prescrizione deriva, per la parte che propone la relativa eccezione, l'onere di tipizzarla in base ad una delle varie ipotesi previste dalla legge, pur non occorrendo, a tal fine, l'adozione di formule rituali né l'indicazione di specifiche norme, essendo sufficiente rendere comprensibile ed individuabile l'eccezione medesima secondo l'uno o l'altro dei suoi schemi tipici ed allegare il fatto del decorso del tempo necessario a farla maturare, onde accertare l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti *(cfr. Cass. 22.12.2004, n. 23817)*.

Con il **secondo motivo** la ricorrente **incidentale**, " (omissis) (omissis) " coop. a r.l., denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1911, 1888 e 2702 cod. civ. nonché in relazione all'art. 115 cod. proc. civ. l'erroneo esame di un documento decisivo per il giudizio ovvero della polizza assicurativa sulla responsabilità civile della "(omissis) (omissis)" s.a.s..

Deduce che la corte lombarda, allorché ha ritenuto che né " (omissis) (omissis) " né " (omissis) " avevano prodotto il contratto di assicurazione tra loro intercorso, non ha considerato che "la polizza era solo ed unicamente quella prodotta in giudizio dall'(omissis) recante il n. 50/60/417432 stipulata dalla (omissis) a garanzia della responsabilità civile, e che (...) reca l'intestazione (omissis) in quanto quest'ultima Compagnia risultava essere la delegataria della polizza stipulata in coassicurazione con la (omissis) s.p.a." *(così ricorso incidentale "* (omissis) *", pagg. 13 - 14)*.

Il secondo motivo del ricorso incidentale di " (omissis) (omissis) **"** coop. a r.l. **va parimenti respinto**.

Si premette che, in ossequio al canone di cosiddetta "autosufficienza" del ricorso per cassazione, la ricorrente incidentale ben avrebbe dovuto, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio delle sue

prospettazioni, indicare esattamente nel ricorso incidentale in quale fase processuale è stato prodotto ed in quale fascicolo di parte è dato rinvenire il testo della polizza n. 50/60/4167432; e ben avrebbe dovuto trascriverne o riassumerne testualmente nel ricorso i riferimenti essenziali.

Evidentemente la violazione anche di uno soltanto degli oneri suddetti rende il motivo di ricorso immeritevole di seguito *(cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; Cass. 12.12.2014, n. 26174; Cass. sez. lav. 7.2.2011, n. 2966; Cass. (ord.) 3.7.2009, n. 15628)*.

In ogni caso la ricorrente censura sulla scorta di un'asserita palese violazione dei canoni legali di ermeneutica l' "errata valutazione di elementi di prova decisivi per il giudizio, costituiti dall'omessa presa in considerazione della Polizza di assicurazione prodotta in atti" *(così ricorso incidentale "* (omissis) (omissis) *", pag. 14)*.

E nondimeno si è anticipato l'insegnamento n. 11892/2016 di questa Corte, a tenor del quale il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione.

D'altra parte non riveste valenza il profilo di asserita contraddizione che il mezzo di impugnazione in esame da ultimo veicola *(nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ.: cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928)*.

Una puntualizzazione finale si impone.

Ad ambedue i motivi in cui si articola l'impugnazione incidentale esperita da " (omissis) " sono estranei i profili di censura veicolati dal settimo e dall'ottavo motivo del ricorso incidentale spiegato da " (omissis) ".

In accoglimento del sesto motivo del ricorso principale, del sesto motivo e del settimo motivo del ricorso incidentale di " (omissis) " s.p.a. la sentenza n. 2314 dei 13.5/18.6.2014 della corte d'appello di Milano va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte.

All'enunciazione - in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ. - del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo *per relationem*, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 9516/2007 e n. 9225/2007 dapprima citati.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione *(tra le parti tutte)* delle spese del presente giudizio di legittimità.

Il ricorso principale è *(in parte)* da accogliere.

Non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente principale, (omissis) , sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. *bis* dell'art. 13 d.p.r. cit..

Il ricorso incidentale di " (omissis) " s.p.a. è *(in parte)* da accogliere.

Non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente incidentale, " (omissis) " s.p.a., sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. *bis* dell'art. 13 d.p.r. cit..

Il ricorso incidentale di " (omissis) " coop. a r.l. è da respingere.

Sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente incidentale, " (omissis) ", sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. *bis* dell'art. 13 d.p.r. cit..

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il sesto motivo del ricorso principale;

accoglie il sesto motivo ed il settimo motivo del ricorso incidentale di "(omissis) (omissis)" s.p.a., assorbito l'ottavo motivo del medesimo ricorso incidentale;

cassa - in relazione e nei limiti degli accolti motivi - la sentenza n. 2314 dei 13.5/18.6.2014 della corte d'appello di Milano;

rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Milano anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

rigetta gli ulteriori motivi del ricorso principale;

rigetta gli ulteriori motivi del ricorso incidentale di " (omissis) " s.p.a.;

rigetta il ricorso incidentale di " (omissis) " coop. a r.l.;

non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente principale, (omissis) , sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. *bis* dell'art. 13 d.p.r. cit.;

non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente incidentale, " (omissis) " s.p.a., sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. *bis* dell'art. 13 d.p.r. cit.;

ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, "(omissis) (omissis) " coop. a r.l., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2018.

Il consigliere estensore
dott. Luigi Abete

Il presidente
dott. Felice Manna

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 16 MAG. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello